



Aree Protette
Alpi Cozie

Allegato A)

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. DEFINIZIONE DELLE SOCIETA' DA CONSIDERARE
5. ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE NEL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA APPROVATO NEL 2018
6. RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONI
7. DEFINIZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
8. APPROVAZIONE E TRASMISSIONE

1. INTRODUZIONE

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza. Le disposizioni sono applicate *“avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*.

Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto *“la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in

sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio n. 25 del 26.09.2017 questo Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. Con l'atto l'Ente si è espresso per il mantenimento delle partecipazioni dirette ed indirette indicate in apposito allegato, senza alcun intervento di razionalizzazione.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo

dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "*partecipazione*" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "*partecipazioni indirette*" soggette alle disposizioni del TUSP le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), nonché le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "*dimensione economica*" dell'impresa.

3. PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il procedimento che viene messo in atto per definire il processo di razionalizzazione è:

- 1) Definizione delle società partecipate da analizzare tenendo conto dell'operazione di revisione ordinaria effettuata lo scorso anno 2018;
- 2) Analisi dello stato di attuazione delle operazioni previste nel piano di revisione ordinaria approvato nel 2018;
- 3) Raccolta dati ed informazioni;
- 4) Definizione, alla luce dei punti 1 e 2 e 3, del Piano di razionalizzazione periodica annuale previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- 5) Approvazione e trasmissione agli organi competenti del provvedimento di razionalizzazione periodica approvato;

e può essere riassunto nello schema sottostante.



4. DEFINIZIONE DELLE SOCIETA' DA CONSIDERARE

La ricognizione delle partecipazioni dell'Ente confermava la seguente situazione, inalterata rispetto a quella descritta nella Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 26.09.2017 per cui l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie al 31 dicembre 2018 deteneva partecipazioni, dirette o indirette nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONE DIRETTA

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta
3Valli Ambiente&Sviluppo	9571960013	72,24%	10.655,00	Promozione e gestione attività turistiche e di educazione ambientale, servizi informazione e fruizione per il pubblico, manutenzione territorio, servizi di salvaguardia del territorio
Turismo Torino e Provincia – Consorzio con attività esterna	7401840017	0,06%	500	Accoglienza e promozione turistica

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta
City Sightseeing Torino s.r.l.	9725480017	0,0054 %	Turismo Torino e Provincia	Gestione e organizzazione servizi trasporto turistici

Con nota registrata al n. 2121 del 20.06.2018 del protocollo di Ente è stato comunicato che a decorrere dal 11 luglio 2018 è diventata effettiva la trasformazione Societaria di Turismo Torino e Provincia da Consorzio a Società Consortile, realizzata ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 14/2016.

Pertanto il quadro va aggiornato come segue:

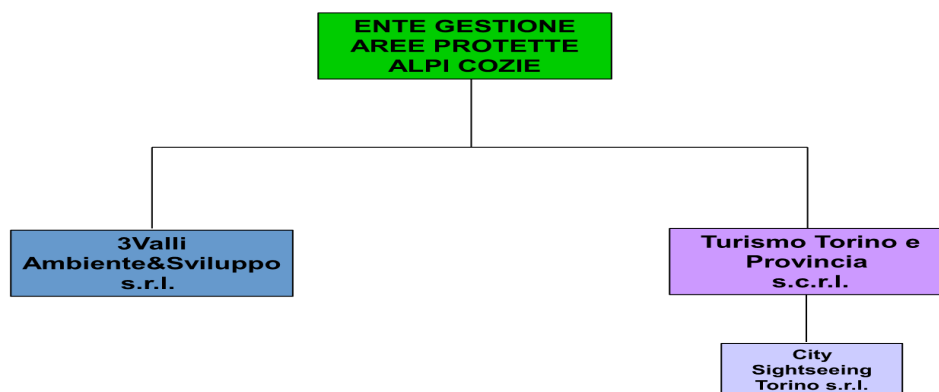
PARTECIPAZIONE DIRETTA

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota % di partecipazione dell'Ente	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta
3Valli Ambiente&Sviluppo s.r.l.	9571960013	72,24%	10.655,00	Promozione e gestione attività turistiche e di educazione ambientale, servizi informazione e fruizione per il pubblico, manutenzione territorio, servizi di salvaguardia del territorio
Turismo Torino e Provincia – Società Consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.)	7401840017	0,06%	500	Accoglienza e promozione turistica

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota % di partecipazione dell'Ente	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta
City Sightseeing Torino s.r.l.	9725480017	0,0054 %	Turismo Torino e Provincia	Gestione e organizzazione servizi trasporto turistici

Schema delle partecipazioni dell'Ente:



5. ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE NEL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA APPROVATO NEL 2018

Il piano di revisione ordinaria approvato nel 2018 non aveva previsto alcun intervento di razionalizzazione.

6. RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONI

3Valli Ambiente&Sviluppo s.r.l.

La Società 3Valli s.r.l. fu costituita l'8 marzo 2007 su iniziativa del Parco Naturale Orsiera Rocciavré al termine di un processo che aveva preso avvio a partire dall'autunno 2005. Nasce come strumento per raggiungere gli obiettivi evidenziati dal Piano Socio Economico che il Parco Naturale Orsiera-Rocciavré aveva portato a termine negli stessi anni della costituzione della Società.

3Valli Ambiente e Sviluppo è una S.r.l. a capitale pubblico-privato con due soci Pubblici che hanno concorso alla costituzione della 3Valli nel 2007: il Parco Naturale Orsiera Rocciavré con la partecipazione al capitale sociale per € 6.655,00 e l'ex Consorzio di Pra Catinat con la partecipazione al capitale sociale per € 3000,00. Ad essi si sono affiancati 17 soci privati che avevano acquisito la qualifica di guide del parco con la partecipazione al capitale sociale per € 545,00. Il capitale è successivamente aumentato fino ad € 14.750 per l'ingresso dei Parchi Naturali del Gran Bosco di Salbertrand e dei Laghi di Avigliana e dei comuni di Chianocco, Usseaux, Mompantero, San Giorio e Villarfocchiardo.

Il 15 marzo 2012 a seguito dell'accorpamento in un unico Ente di Gestione, denominato Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, di cui all' art.12 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 dei Parchi Naturali dei Laghi di Avigliana, Orsiera-Rocciavré, Gran Bosco di Salbertrand e Val Troncea le singole quote societarie vengono riunite in un unico asset per complessivi € 10.655.

I servizi e lavori messi in atto dal 2007 ad oggi sono consistiti in molte attività riferibili soprattutto a:

- attività di conoscitive per enti pubblici e privati,
- gestione di attività e servizi finalizzati alla salvaguardia del territorio;
- promozione, organizzazione e gestione di attività ed eventi sportivi, turistici, folclori-

- stici e culturali, attività didattiche e di educazione ambientale, servizi di informazione e fruizione per il pubblico, servizi di formazione per gli addetti alle attività turistiche e sociali;
- gestione di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere;
- realizzazione, manutenzione e gestione di strutture ambientali, ricettive ed impianti sportivi,
- pulizia e manutenzione del territorio.

Alla luce dei risultati dell'analisi SWOT effettuata, è stato possibile esprimere una valutazione delle necessarie progettualità da mettere in campo per il conseguimento delle finalità del Piano Pluriennale Economico e Sociale PPES riguardante il territorio e tra queste progettualità figurava la creazione di una Società di Servizi che potesse avere le caratteristiche di estrema flessibilità, economicità di esercizio, capacità di reperire a se professionalità tra le più svariate (naturalistiche, tecniche, di promozione e marketing, manutentive).

Obiettivo dell'Ente Parco e dei Comuni su cui questi insiste era ed è, incentivare la fruizione sostenibile del territorio, favorire l'agricoltura locale e promuoverne i prodotti. Tutto creando opportunità di lavoro per la popolazione locale.

I Soci della 3valli s.r.l. sono rappresentati da un Ente di Gestione di Aree Protette e da Comuni siti in zone di montagna, ad alto valore naturalistico e grande potenziale turistico, che lavorano per lo sviluppo del territorio in funzione di una crescita della fruizione di questo tramite il miglioramento dell'accoglienza e della rete sentieristica, della cura delle informazioni offerte e dell'ampliamento delle possibilità di fruizione. La 3Valli negli ultimi 10 anni si è dimostrata uno strumento funzionale a tali scopi.

Il Consiglio di Amministrazione per adeguarsi alla Legge 190 del 2014 il 15 luglio 2015 è passato da 7 rappresentanti agli attuali 4 membri .

Il fatturato medio annuo della Società 3Valli s.r.l., stabilizzatosi intorno ai € 100.000,00 annui, nel 2018 ha subito una flessione, dovuta in particolare all'incertezza del quadro normativo.

	2014	2015	2016	2017	2018
Valore della produzione	€ 117.212	€ 100.812	€ 108.724	€ 110.312	€ 73.041
Risultato esercizio	€ 17.772,23	€ 1.478,30	€ 178,00	€ 1.476,34	€ 43,00

E' stato tuttavia un anno che ha visto impegnate ancora numerose persone e molteplici professionalità, tra cui 4 operai forestali (tutti per i Comuni Soci e nessuno per l'Ente Parco, come invece era stato dal 2014), 2 esperti in rilievi naturalistici, cartografia, gis, 1 esperta di promozione e marketing territoriale e molteplici guide ambientali.

Negli ultimi cinque anni il risultato di esercizio non è mai stato negativo.

Tuttavia il valore della produzione è stato inferiore al valore soglia di € 500.000 di cui al comma 12-quinquies dell'art.26 del D.lgs. n. 175/16, e quanto sopra implicherebbe un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione.

Turismo Torino e Provincia – Società Consortile a responsabilità limitata

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. è un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) costituita nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 ter. c.c. . Opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

Ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

Il capitale sociale è attualmente di € 309.500,00, ripartito su 83 soci; le quote sociali sono assegnate al 70,05% agli Enti istituzionali (Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, C.C.I.A.A. di Torino e Regione Piemonte), al 24,53 % ai Comuni, al 1,62% alle Associazioni di categoria e al 1,80% alla categoria "Privati".

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 amministratori .

Gli addetti al 31/12/2016 erano 88 persone.

Di seguito alcuni dati relativi ai risultati di servizio.

	2014	2015	2016	2017	2018
Valore della produzione operativa	€ 6.925.150	€ 8.333.205	€ 7.117.495	€ 9.826.958	€ 6.966.645
Risultato esercizio	€ 897,00	€ 1.094,00	€ 1.103,00	€ 1004,00	€ 2.336,00

Il risultato di esercizio nel quinquennio è sempre stato positivo.

City Sightseeing Torino S.r.l.

City Sightseeing Torino è la società a responsabilità limitata che detiene l'autorizzazione per l'utilizzo del marchio City Sightseeing® in Italia; per Turismo Torino e Provincia organizza tour in autobus con vari percorsi che passano accanto a siti storici, palazzi, musei e punti panoramici.

La partecipazione dell'Ente nella società è indiretta attraverso la partecipazione in essa di Turismo Torino e Provincia per il 9%, pari al 0,0054 % di quota dell'Ente. Il capitale sociale ammonta a € 100.000

Di seguito sono indicati i risultati di bilancio degli ultimi cinque esercizi, tutti in attivo.

	2014	2015	2016	2017	2018
Risultato esercizio	€ 51.431,00	€ 14.787	€ 7.788	€ 31.678,00	€ 18.953,00

7. DEFINIZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Piano di razionalizzazione, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Organo politico dell'Amministrazione, prevede il:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'

- 3Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l.

Società per la Promozione e gestione attività turistiche e di educazione ambientale, servizi informazione e fruizione per il pubblico, manutenzione territorio, servizi di salvaguardia del territorio

Quota di partecipazione di €10.665 pari al 72,24%

Motivazioni:

- l'azienda non ha alcun debito da finanziamento,
- gli accantonamenti di bilancio superano il valore del capitale sociale stesso,
- si tratta di una realtà aziendale piccola, ma snella, capace di reperire professionalità di vario genere e rispondere in tempi rapidi alle esigenze dei propri soci in virtù dell'esperienza maturata in 12 anni di vita, per realizzare le attività richieste dai propri soci,
- la società crea preziosi posti di lavoro permettendo l'occupazione di manodopera locale formata e disponibile,
- la manodopera reclutata è particolarmente qualificata per la tipologia del servizio fornito ed è altrimenti di difficile reperimento sul mercato locale,
- gli amministratori dell'azienda non ricevono indennità e l'Ente non sostiene alcun costo di gestione.

Resta confermato il suo mantenimento

- Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Società consortile a responsabilità limitata dell'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) di Torino e Provincia. Opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14 ed ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

Quota di partecipazione di € 500 pari al 0,06 %

La partecipazione è collegata in modo indiretto alla S.r.l. City Sightseeing Torino cui l'ente partecipa per il 0,0054 %.

Motivazioni:

- la Società soddisfa tutti i requisiti di legge ed è funzionale al perseguimento dei fini di sviluppo delle potenzialità turistiche dei parchi naturali di cui all'art 7 c.2 lett. a), punto 5 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19.
- La quota di partecipazione è molto bassa.

In conseguenza resta confermato il suo mantenimento.

8. APPROVAZIONE E TRASMISSIONE

Tanto si relaziona ai fini dell'esame di coerenza con l'indirizzo ricevuto, dell' approvazione da parte del Consiglio e della trasmissione a:

- Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risultanze della ricognizione effettuata attraverso l'apposito applicativo;
- Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Direttore
Michele Ottino